

Studio legale Griselli – Salina
Associazione professionale
P.le Lavater 5, 20129 – Milano
Tel - fax 0229530506
info@studioavvocatigs.it
luca.griselli@milano.pecavvocati.it

ILL.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO – ROMA – SEZ.III QUATER
ISTANZA DI MISURE CAUTELARI AI SENSI DELL'ART. 55 C.P.A.
E CONTESTUALE RICHIESTA DI PROVVEDIMENTO
MONOCRATICO AI SENSI DELL'ART. 56 C.P.A.

NEI RICORSI IN MATERIA DI PAYBACK

RR. GG.: - 13097/22 – 610/23 (R. ABRUZZO) – 627/23 (P.AUTONOMA BOLZANO) – 699/23 (R. EMILIA ROMAGNA) – 695/23 (R. FVG) – 705/23 (R. LIGURIA) – 688/23 (R. LOMBARDIA) – 708/23 (R. MARCHE) – 731/23 (P.A.T.) – 763/23 (R. PIEMONTE – 787/23 (R. PUGLIA) – 598/23 (R. SARDEGNA) – 789/23 (R. SICILIA) – 778/23 (R. TOSCANA) - 791/23 (R. VDA) – 803/23 (R. UMBRIA) – 783/23 (R. VENETO) - 6077/23 (R. BASILICATA)

per

DELTA MED S.p.A., con sede legale in Via Guido Rossa, n. 20 – 46019, Viadana (MN), CF/P.IVA: 01693020206, in persona del legale rappresentante *pro tempore* Dott. Gabriele Giovanelli, rappresentata e difesa, giusta delega in atti, dagli Avv.ti Luca Griselli (cod. fisc. GRSLECU73L20E463D; p.e.c.: luca.griselli@milano.pecavvocati.it; fax 02/29530506) e Marco Salina (cod. fisc. SLNMRC77R27L669N, p.e.c.: marco.salina@milano.pecavvocati.it; fax 02/29530506), con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC luca.griselli@milano.pecavvocati.it e domicilio fisico eletto presso il loro Studio in Milano, P.le Lavater 5

CONTRO

MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro *pro tempore*, rapp.to e difeso *ex lege* dall'Avvocatura di Stato

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro *pro tempore*, rapp.to e difeso *ex lege* dall'Avvocatura di Stato

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO, in

persona del legale rapp.te *pro tempore*, rapp.ta e difesa *ex lege* dall'Avvocatura di Stato

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente *pro tempore*, rapp.ta e difesa *ex lege* dall'Avvocatura di Stato

CONTRO

R. ABRUZZO, PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, R. EMILIA ROMAGNA, R. FRIULI VENEZIA GIULIA, R. LIGURIA, R. LOMBARDIA, R. MARCHE, PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, R. PIEMONTE, R. PUGLIA, R. SARDEGNA, R. SICILIA, R. TOSCANA, R. VALLE D'AOSTA, R. UMBRIA, R. VENETO, R. BASILICATA

E NEI CONFRONTI DI

ASL 01 AVEZZANO SULMONA L'AQUILA, in persona del legale rapp.te p.t,

ASL02 LANCIANO VASTO CHIETI, in persona del legale rapp.te p.t;

ASL03 PESCARA, in persona del legale rapp.te p.t;

ASL04 TERAMO, in persona del legale rapp.te p.t

A.M.I. ITALIA S.R.L., PIVA 07291540636, in persona del legale rapp.te *pro tempore*

Azienda Ospedaliera Regionale AOR San Carlo di Potenza, Azienda Sanitaria Locale ASP di Potenza, Azienda Sanitaria Locale ASM di Matera, Istituto di Ricovero e cura a carattere scientifico IRCCS- CROB di Rionero in Vulture, in persona dei rispettivi legali rapp.ti *pro tempore*

UBER ROS S.P.A (P.I. 01799221005), in persona del legale rapp.te p.t.

Azienda Sanitaria dell'Alto Adige, in persona del legale rapp.te p.t.

AKERN - S.R.L. (CF 01783380486), in persona del legale rapp.te p.t.

Azienda Usl di Piacenza

Azienda Usl di Parma

Azienda Usl di Reggio Emilia

Azienda Usl di Modena

Azienda Usl di Bologna

Azienda Usl di Imola

Azienda Usl di Ferrara

Azienda Usl della Romagna

Azienda Ospedaliera di Parma

Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia

Azienda Ospedaliera di Modena

Azienda Ospedaliera di Bologna

Azienda Ospedaliera di Ferrara

Istituto Ortopedico Rizzoli

in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t.

Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (ASUITS) confluita in

Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI)

Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine (ASUIUD) confluita in

Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC)

Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 confluita per l'Area Bassa Friulana

nell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC) e per l'Area

Giuliano Isontina nell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina

(ASUGI)

Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 3 confluita in Azienda Sanitaria

Universitaria Friuli Centrale (ASUFC)

Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 trasformata in Azienda Sanitaria

Friuli Occidentale (ASFO)

I.R.C.C.S. Centro di Riferimento Oncologico di Aviano (CRO)

I.R.C.C.S. Burlo Garofolo di Trieste (Burlo)

Azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS)

in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t.

ASL 1 Sistema Sanitario Regione Liguria

ASL 2 Sistema Sanitario Regione Liguria

ASL 3 Sistema Sanitario Regione Liguria

ASL 4 Sistema Sanitario Regione Liguria

ASL 5 Sistema Sanitario Regione Liguria

IRCCS Ospedale Policlinico San Martino

IRCCS G. Gaslini

A.Li.Sa.

in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t.

FONDAZIONE IRCCS Ca Granda Ospedale Maggiore Policlinico, in persona

del legale rapp.te *pro tempore*

ASUR

Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti delle Marche

Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico INRCA Ancona

in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t.

Azienda provinciale per i servizi sanitari della Provincia di Trento, in persona del legale rapp.ti p.t.

AO Ordine Mauriziano di Torino, AO S. Croce e Carle di Cuneo - AO SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria - AOU Città della Salute e della Scienza di Torino - AOU Maggiore della Carità di Novara - AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano - ASL AL - ASL AT - ASL BI - ASL Città di Torino - ASL CN1 - ASL CN2 - ASL NO - ASL TO3 - ASL TO4 - ASL TO5 - ASL VC - ASL VCO in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t.

ASL BARI; ASL BARLETTA-ANDRIA-TRANI; ASL BRINDISI; ASL FOGGIA; ASL LECCE; ASL TARANTO; AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI-FOGGIA; AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA POLICLINICO DI BARI; IRCCS DE BELLIS; ISTITUTO TUMORI BARI GIOVANNI PAOLO II, in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t.

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE REGIONE SARDEGNA (ARES), in persona del legale rapp.te p.t.

ARNAS BROTZU, in persona del legale rapp.te p.t.

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA di Cagliari, in persona del legale rapp.te p.t.

AOU SASSARI - AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DI SASSARI, in persona del legale rapp.te p.t.

MIELE ITALIA SRL - MIELE ITALIA GMBH (CF 00098590219), in persona del legale rapp.te *pro tempore*

AUSL Toscana Centro, AUSL Toscana Nord Ovest, AUSL Toscana Sud Est, AOU Pisana, AOU Senese, AOU Careggi, AOU Meyer, ESTAR, in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t.

ASL Umbria 1 - ASL Umbria 2 - Azienda Ospedaliera di Perugia - Azienda Ospedaliera di Terni, in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t.

Azienda USL della Valle d'Aosta, in persona del Commissario p.t.

E NEI CONFRONTI (OVE OCCORRER POSSA) DI

FLEXICARE S.R.L., in persona del legale rapp.te *pro tempore*

Azienda Zero, in persona del legale rapp.te p.t.

DEAS S.R.L., in persona del legale rapp.te *pro tempore*

PREMESSO CHE

Il ricorso introduttivo RG 13097/22 è stato proposto da Delta Med s.r.l.

PER L'ANNULLAMENTO

del Decreto del Ministero della Salute 6 luglio 2022 recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” pubblicato in GU 15 settembre 2022 (doc. 1), nonché di tutti gli atti e provvedimenti ad esso presupposti, connessi e consequenziali, ivi compreso per quanto occorrer possa l'Accordo ai sensi dell'articolo 9ter del decreto legge 19 giugno 2015 n. 78 tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018 Rep.Atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 (doc. 2), del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato in GU n. 251 del 26 ottobre 2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018” (doc. 3), dell'intesa ai sensi della L. 142/2022 sul relativo schema assunta dalla Conferenza permanente in data 28 settembre 2022 (Rep.Atti n. 213/CSR) (doc. 4).

considerato che

successivamente Delta Med S.r.l. ha proposto i seguenti ulteriori ricorsi autonomi, relativi ai singoli atti regionali di determinazione della quota di payback, nei termini che seguono:

1) Con ricorso RG 610/23 è stato chiesto l'annullamento

- della DETERMINAZIONE n° DPF/121 della **Regione ABRUZZO**: “*D.M. 6 Luglio 2022 “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” – Adempimenti attuativi -*”, che ha determinato gli oneri di ripiano della spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ha stabilito di “approvare l'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici ed i relativi

importi di ripiano da queste dovuti alla Regione Abruzzo, in ragione della normativa e dei Decreti ministeriali in premessa espressamente indicati (all.A); di individuare di seguito le modalità procedurali per il versamento delle somme da parte delle aziende fornitrici di dispositivi medici, da effettuarsi entro e non oltre trenta giorni dalla contestuale pubblicazione del presente provvedimento sul BURAT, sul sito web regionale e sul Portale Sanità, ai fini di notifica, che ivi si dispone : ACCREDITO SU C/C IT75HO538703601000000188386 TESORERIA REGIONALE SANITA' CAUSALE : DM 6.10.2022 PAY BACK DISPOSITIVI MEDICI – NOMINATIVO AZIENDA FORNITRICE – ANNO DI RIFERIMENTO” (doc. 5 e 6); nonché di tutti gli atti e provvedimenti ad esso presupposti, connessi e consequenziali, ivi comprese per quanto occorrer possa le seguenti delibere, richiamate nel provvedimento regionale ma allo stato non rese disponibili: **ASL 01 AVEZZANO SULMONA L'AQUILA** Deliberazione del Direttore Generale n. 1493 del 22/08/2019, recante: “Certificazione costo dei dispositivi medici anni 2015-2016-2017-e 2018” ; Deliberazione del Direttore Generale n. 2110 del 14/11/2022, recante: “Ricognizione fatturato dispositivi medici 2015-2018, art. 9-ter, DL 78/2015, modificato con L. 145/2018, art. 1, comma 557”; **ASL02 LANCIANO VASTO CHIETI**: Deliberazione del Direttore Generale n.373 del 13/08/2019, recante: “Adempimenti conseguenti all’art. 9 ter commi 8 e 9 del DL 78/2015, convertito in legge 125/2015 e smi – Certificazione del fatturato anni 2015, 2016, 2017, 2018 per dispositivi medici” ; Deliberazione del Direttore Generale n. 1601 del 14/11/2022, recante: “Ricognizione fatturato dispositivi medici 2015-2018, art. 9-ter, DL 78/2015, modificato con L. 145/2018, art. 1, comma 557; **ASL03: PESCARA** Deliberazione del Direttore Generale n. 1043 del 22/08/2019, recante: “Ricognizione fatturato dispositivi medici anni 2015-2018, DL 78/2015, art. 9, cc 8 e 9”; Deliberazione del Direttore Generale n. 1708 del 14/11/2022, recante: “Ricognizione fatturato dispositivi medici 2015-2018, art. 9-ter, DL 78/2015, modificato con L. 145/2018, art. 1, comma 557”; **ASL04: TERAMO** Deliberazione del Direttore Generale n. 1513 del 22/08/2019, recante: “Adempimenti conseguenti all’applicazione dell’art. 9 ter commi 8 e 9 del DL 78/2015, convertito in legge 125/2015 e smi – certificazione del fatturato per dispositivi medici anni 2015-2016-2017-2018”; Deliberazione del Direttore Generale n. 1994 del 14/11/2022, recante: “Ricognizione fatturato dispositivi

medici 2015-2018, art. 9-ter, DL 78/2015, modificato con L. 145/2018, art. 1, comma 557”;

2) Con ricorso RG 6077/23 è stato chiesto l'annullamento

- della Deliberazione 30 marzo 2023, n.207 della **REGIONE BASILICATA** “*Approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015-2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del DL n. 78/2015*” (doc. 5); nonché di tutti gli atti e provvedimenti ad essa presupposti, connessi e consequenziali, ivi comprese per quanto occorrer possa le seguenti delibere, richiamate nel provvedimento regionale (pag. 4) ma allo stato non rese disponibili: deliberazione n. 986 del 19.9.2019 del direttore generale dell'Azienda Ospedaliera Regionale AOR San Carlo di Potenza; - deliberazioni n. 616 del 19.9.2019 e n. 667 del 10.10.2019 del direttore generale dell'Azienda Sanitaria Locale ASP di Potenza; - deliberazione n. 832 del 25.9.2019 del direttore generale dell'Azienda Sanitaria Locale ASM di Matera; - deliberazione n. 592 del 13.9.2019 del direttore generale dell'Istituto di Ricovero e cura a carattere scientifico IRCCS- CROB di Rionero in Vulture;

3) Con ricorso RG 627/23 è stato chiesto l'annullamento

- del decreto nr. 24408/2022 in data 12 12 22 della **Provincia Autonoma di Bolzano**: “Fatturato e relativo importo del payback per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del Decreto del Ministero della salute ottobre 2022””, che ha determinato gli oneri di ripiano della spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 a carico della ricorrente”; nonché di tutti gli atti e provvedimenti ad esso presupposti, connessi e consequenziali, ivi comprese per quanto occorrer possa le delibere dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige richiamate nel testo della determinazione impugnata in via principale, ma non rese disponibili (2022 1321 del 30.11.2022, 206-A-000139 del 28.04.2017, 2018-A-000228 del 27.04.2018, 2019-A-000244 del 30.04.2019);- del Decreto del Ministero della Salute 6 luglio 2022 recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” pubblicato in GU 15 settembre 2022, nonché di tutti gli atti e provvedimenti ad esso presupposti, connessi e consequenziali, ivi compreso per quanto occorrer possa l'Accordo ai sensi dell'articolo 9ter del decreto legge 19 giugno 2015 n. 78 tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di

definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015- 2016-2017 e 2018 Rep.Atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019, del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato in GU n. 251 del 26 ottobre 2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”, dell'intesa ai sensi della L. 142/2022 sul relativo schema assunta dalla Conferenza permanente in data 28 settembre 2022 (Rep.Atti n. 213/CSR).

4) Con ricorso RG 699/23 è stato chiesto l'annullamento:

- della DETERMINAZIONE Num. 24300 del 12/12/2022 della **Regione Emilia Romagna**: “INDIVIDUAZIONE DELLE AZIENDE FORNITRICI DI DISPOSITIVI MEDICI E DELLE RELATIVE QUOTE DI RIPIANO DOVUTE DALLE MEDESIME ALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER CIASCUNO DEGLI ANNI 2015, 2016, 2017 E 2018 AI SENSI DEL COMMA 9-BIS DELL'ART. 9-TER DEL DECRETO-LEGGE 19 GIUGNO 2015, N. 78, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2015, N. 125”, che ha determinato gli oneri di ripiano della spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ha stabilito “le aziende fornitrici di dispositivi medici di cui all'Allegato 1 al presente atto, devono effettuare il versamento della quota di ripiano a loro carico mediante accredito sul conto corrente intestato alla Regione Emilia-Romagna – Gestione Sanità, IBAN IT 77 U 02008 02435 000101827997 – BIC UNCRITM1BA2, presso il Tesoriere UNICREDIT SPA – Filiale Bologna Rizzoli, situata in Bologna, Via Rizzoli n. 34; - a stabilire che il versamento di cui al punto precedente deve essere effettuato, secondo quanto stabilito dall'art. 4, comma 3 del decreto sopra richiamato, entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione Emilia-Romagna al seguente link <https://www.regione.emilia-romagna.it/la-regione/avvisi/ripiannotetto>

dispositivimedici- anni-2015-2016-2017-2018” (doc. 5); nonché di tutti gli atti e provvedimenti ad esso presupposti, connessi e consequenziali, ivi comprese per quanto occorrer possa le seguenti delibere, richiamate nel provvedimento regionale ma allo stato non rese disponibili: n. 284 del 06/09/2019 dell'Azienda Usl di Piacenza,- n. 667 del 05/09/2019 dell'Azienda Usl di Parma;- n. 334 del 20/09/2019 dell'Azienda Usl di Reggio Emilia;- n. 267 del 06/09/2019

dell'Azienda Usl di Modena; n. 325 del 04/09/2019 dell'Azienda Usl di Bologna;- n. 189 del 06/09/2019 dell'Azienda Usl di Imola;- n. 183 del 06/09/2019 dell'Azienda Usl di Ferrara;- n. 295 del 18/09/2019 dell'Azienda Usl della Romagna; n. 969 del 03/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Parma;- n. 333 del 19/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia; - n. 137 del 05/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Modena;- n. 212 del 04/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Bologna;- n. 202 del 05/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Ferrara;- n. 260 del 06/09/2019 dell'Istituto Ortopedico Rizzoli; - del Decreto del Ministero della Salute 6 luglio 2022 recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” pubblicato in GU 15 settembre 2022 (doc. 1), nonché di tutti gli atti e provvedimenti ad esso presupposti, connessi e consequenziali, ivi compreso per quanto occorrer possa l'Accordo ai sensi dell'articolo 9ter del decreto legge 19 giugno 2015 n. 78 tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015- 2016-2017 e 2018 Rep.Atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 (doc. 2), del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato in GU n. 251 del 26 ottobre 2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018” (doc. 3), dell'intesa ai sensi della L. 142/2022 sul relativo schema assunta dalla Conferenza permanente in data 28 settembre 2022 (Rep.Atti n. 213/CSR) (doc. 4)

5) Con ricorso RG 695/23 è stato chiesto l'annullamento

- del Decreto n° 29985/GRFVG del 14/12/2022 della **Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia**: “Decreto del Ministero della Salute 6 luglio 2022 (Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2022. Adozione decreto del Direttore della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità con il quale sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter comma 9 bis del d.l. 78/2015” (doc. 5 e 6); della comunicazione di avvio del procedimento

(doc. 7); nonché di tutti gli atti e provvedimenti ad esso presupposti, connessi e conseguenziali, ivi comprese per quanto occorrer possa le seguenti delibere menzionate dal provvedimento regionale (doc. 5) ma non messe a disposizione: *“Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (ASUITS) confluita in Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI) giusta legge regionale 27 dicembre 2018, n. 27 rubricata: “Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale”: a) decreto n. 634 pubblicato nell’albo pretorio aziendale dal 20/08/2019 al 03/09/2019 avente ad oggetto: “Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 9 – ter, comma 8 e 9 del Decreto Legge 19 giugno 2015 n. 78 convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2015, n. 125, per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”. b) decreto n. 696 pubblicato nell’albo pretorio aziendale dal 11/09/2019 al 25/09/2019 avente ad oggetto: “Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 9 – ter, comma 8 e 9 del Decreto Legge 19 giugno 2015 n. 78 convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2015, n. 125, per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Errata corrige”. - Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine (ASUIUD) confluita in Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC) giusta legge regionale 27 dicembre 2018, n. 27 rubricata: “Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale”: a) decreto n. 692 pubblicato nell’albo pretorio aziendale dal 20/08/2019 al 04/09/2019 avente ad oggetto: “decreto legge 19 giugno 2015 n.78, art.9 - ter, comma 8 e 9, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n.125: certificazione dei dati di spesa per l’acquisto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”. b) nota prot. 18453/2019 - Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 2 confluita per l’Area Bassa Friulana nell’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC) e per l’Area Giuliano Isontina nell’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI) giusta legge regionale 27 dicembre 2018, n. 27 rubricata: “Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale”: a) decreto n. 441 pubblicato nell’albo pretorio aziendale dal 21/08/2019 al 04/09/2019 avente ad oggetto: “Certificazione dati di costo dispositivi medici anni 2015-2016-2017-2018 ai fini del riparto dell’eventuale sfondamento dei relativi tetti di spesa fra le aziende fornitrici”. - Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 3 confluita in Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC) giusta legge regionale 27 dicembre 2018, n. 27 rubricata:*

“Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale”: a) decreto n. 187 pubblicato nell’albo pretorio aziendale dal 20/08/2019 al 04/09/2019 avente ad oggetto: “Certificazione dei dati di costo dispositivi medici anni 2015-2016-2017-2018” - Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 trasformata in Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (ASFO) giusta legge regionale 27 dicembre 2018, n. 27 rubricata: “Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale”: a) decreto n. 145 pubblicato nell’albo pretorio aziendale dal 21/08/2019 al 05/09/2019 avente ad oggetto: “Applicazione delle disposizioni previste dall’art.9-ter, comma 8 e 9 del Decreto legge 19 giugno 2015 n.78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Valore di spesa registrato nei modelli ministeriali di rilevazione economica (CE) per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018.” - I.R.C.C.S. Centro di Riferimento Oncologico di Aviano (CRO): a) decreto n. 376 pubblicato all’albo pretorio aziendale in data 14/08/2019 avente ad oggetto: “Decreto legge 19 giugno 2015 n.78, art.9-ter, comma 8 e 9, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n.125: certificazione dei dati di spesa per l’acquisto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018.” - I.R.C.C.S. Burlo Garofolo di Trieste (Burlo): a) decreto n. 149 pubblicato nell’albo pretorio aziendale dal 23/10/2019 al 07/11/2019 avente ad oggetto: “Dati di costo dispositivi medici anni 2015-2016-2017-2018. Sostituzione decreti CS n. 101/2019 e 130/2019”; b) decreto n. 130 pubblicato nell’albo pretorio aziendale dal 25/09/2019 al 10/10/2019 avente ad oggetto: “Dati di costo dispositivi medici anni 2015-2016-2017-2018. Rettifica e riadozione.”; c) decreto n. 101 pubblicato nell’albo pretorio aziendale dal 13/08/2019 al 28/08/2019 avente ad oggetto: “Certificazione dati di costo dispositivi medici anni 2015-2016-2017-2018”; - Azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS): a) nota prot. SPS-GEN-2019-16508-A dd. 21.08.2019; b) nota prot. SPS-GEN-2019-17827-A dd. 13.09.2019. - Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilità a) nota prot. SPS-GEN-2019-17999-P dd. 17.09.2019 di invio dei dati aggregati al Ministero della Salute; b) nota prot. SPS-GEN-2019-22613-P dd. 18.11.2019 di invio dei dati aggregati al Ministero della Salute, a correzione della precedente” (doc. 5 pagg. 5-7);

6) Con ricorso RG 705/23 è stato chiesto l’annullamento

- del Decreto Numero atto 7967 – 2022 del 14 12 2022 prot. 1500969 della **Regione Liguria** che ha determinato gli oneri di ripiano della spesa per dispositivi

medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 a carico della ricorrente (doc. 5); nonché di tutti gli atti e provvedimenti ad esso presupposti, connessi e consequenziali, ivi comprese per quanto occorrer possa le varie delibere menzionate dal provvedimento regionale (doc. 5) non messe a disposizione: ASL 1 Sistema Sanitario Regione Liguria Deliberazione del Direttore generale n. 719 del 14/8/2019, ASL 2 Sistema Sanitario Regione Liguria Deliberazione del Commissario Straordinario n. 655 del 21/8/2019, ASL 3 Sistema Sanitario Regione Liguria, Deliberazione del Direttore generale n. 397 del 23/8/2019, ASL 4 Sistema Sanitario Regione Liguria, Deliberazione del Direttore generale n. 582 del 22/8/2019, ASL 5 Sistema Sanitario Regione Liguria Deliberazione del Commissario Straordinario n. 45 del 22/8/2019, IRCCS Ospedale Policlinico San Martino Deliberazione del Direttore generale n. 1338 del 29/8/2019, IRCCS G. Gaslini Deliberazione del Direttore generale n. 672 del 26/8/2019;

7) Con ricorso RG 688/23 è stato chiesto l'annullamento

-della nota **Regione Lombardia** – Giunta DIREZIONE GENERALE WELFARE ricevuta in data 15 11 22 avente ad oggetto: “Ripiano superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015,2016,2017 e 2018” (doc. 7) che ha determinato la quota di ripiano di competenza della ricorrente (doc. 8) e del successivo decreto n. 18311 del 14/12/2022 che ha confermato detta quota (doc.ti 5 e 6);

8) Con ricorso RG 708/23 è stato chiesto l'annullamento

- del Decreto del Direttore del Dipartimento Salute della **Regione Marche** n. 52 del 14 dicembre 2022 che ha determinato gli oneri di ripiano della spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 a carico della ricorrente (doc. 5 e 6); della comunicazione di avvio del procedimento (doc. 7); nonché di tutti gli atti e provvedimenti ad esso presupposti, connessi e consequenziali, ivi comprese per quanto occorrer possa le seguenti delibere menzionate dal provvedimento regionale solo in parte messe a disposizione “*DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE ASUR n° 466 del 26 agosto 2019, con successiva rettifica n°706 del 14 novembre 2022; DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti delle Marche n° 708 del 21 agosto 2019; DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord n° 481 del 22 agosto 2019; DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE Istituto di Ricovero e Cura a*

Carattere Scientifico INRCA Ancona n° 348 del 11 settembre 2019” (doc. 5 pagg. 3 e ss. e doc.ti 9-16);

9) Con ricorso RG 731/23 è stato chiesto l’annullamento

- della Determinazione del dirigente 2022-D337-00238 PAT 14/12/2022 – 13812 della **Provincia Autonoma di Trento** avente ad oggetto: Definizione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e attribuzione degli importi da queste dovuti per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici della Provincia autonoma di Trento per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi del comma 9 bis dell'articolo 9 ter del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e successivamente modificato al comma 8 dall'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e della comunicazione di avvio del procedimento (doc. 5 e 6); nonché di tutti gli atti e provvedimenti ad esso presupposti, connessi e consequenziali, ivi compresa per quanto occorrer possa la deliberazione del Direttore generale Azienda provinciale per i servizi sanitari n. 499 del 2019 (doc. 11);

10) Con ricorso RG 763/23 è stato chiesto l’annullamento:

- della Determinazione Dirigenziale A1400a – Sanità e Welfare della **Regione Piemonte** del 14/12/2022 avente ad oggetto: Approvazione elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell’articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, convertito in L. 125/2015 e della comunicazione di avvio del procedimento e della comunicazione di avvio del procedimento (doc. 5 e 6); nonché di tutti gli atti e provvedimenti ad esso presupposti, connessi e consequenziali, ivi comprese per quanto occorrer possa le deliberazioni citate dal provvedimento regionale ma non messe a disposizione (doc. 5): *“deliberazione n. 596 del 28/08/2019 del direttore generale dell’AO Ordine Mauriziano di Torino; deliberazione n. 404 del 27/08/2019 del direttore generale dell’AO S. Croce e Carle di Cuneo; deliberazione n. 369 del 23/08/2019 del direttore generale dell’AO SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria; deliberazione n. 1142 del 28/08/2019 del direttore generale dell’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino; deliberazione n. 848 del 03/09/2019 del direttore generale dell’AOU Maggiore della Carità di Novara; deliberazione n. 467 del 29/08/2019 del direttore generale dell’AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano; deliberazione n. 586 del 30/08/2019 del direttore generale dell’ASL AL; deliberazione n. 151 del*

30/08/2019 del direttore generale dell'ASL AT; deliberazione n. 388 del 26/08/2019 del direttore generale dell'ASL BI; deliberazione n. 909 del 06/09/2019 del direttore generale dell'ASL Città di Torino; deliberazione n. 361 del 29/08/2019 del direttore generale dell'ASL CN1; deliberazione n. 309 del 22/08/2019 del direttore generale dell'ASL CN2; deliberazione n. 320 del 28/08/2019 del direttore generale dell'ASL NO; deliberazione n. 510 del 23/08/2019 del direttore generale dell'ASL TO3; deliberazione n. 977 del 28/08/2019 del direttore generale dell'ASL TO4; deliberazione n. 806 del 28/08/2019 del direttore generale dell'ASL TO5; deliberazione n. 856 del 29/08/2019 del direttore generale dell'ASL VC; deliberazione n. 701 del 04/09/2019 del direttore generale dell'ASL VCO" (doc. 5 pag. 1-2);

11) Con ricorso RG 787/23 è stato chiesto l'annullamento:

- della Determinazione n. 10 del 12 /12/2022 del Registro delle Determinazioni della **Regione Puglia** avente ad oggetto: Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216 e dei relativi allegati (doc.ti 5, 6 e 7); nonché di tutti gli atti e provvedimenti ad esso presupposti, connessi e conseguenziali, ivi compreso per quanto occorrer possa delle deliberazioni citate dal provvedimento regionale (doc. 5): "ASL BARI: Delibera D.G. n. 2188 del 14/11/2022; ASL BARLETTA-ANDRIA-TRANI: Delibera D.G. n. 1586 del 14/11/2022; ASL BRINDISI: Delibera D.G. n. 2848 del 14/11/2022; ASL FOGGIA: Delibera C.S. n. 680 del 14/11/2022; ASL LECCE: Delibera C.S. n. 392 del 14/11/2022; ASL TARANTO: Delibera D.G. n. 2501 del 14/11/2022; AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI-FOGGIA: Delibera C.S. n. 596 del 14/11/2022; AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA POLICLINICO DI BARI: Delibera D.G. n. 1148 del 14/11/2022; IRCCS DE BELLIS: Delibera D.G. n. 565 del 14/11/2022; ISTITUTO

TUMORI BARI GIOVANNI PAOLO II: Delibera D.G. n. 619 del 14/11/2022”
(doc. 5 pag. 1-2);

12) Con ricorso RG 598/23 è stato chiesto l’annullamento:

-della Determinazione della **Regione Autonoma della Sardegna** n. 1356 Prot. Uscita n. 26987 del 18 11 2022 avente ad oggetto: “*Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell’art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216*”, **che ha determinato gli oneri di ripiano della spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018** a carico dell’esponente (doc.ti 5, 6 e 7); nonché di tutti gli atti e provvedimenti ad esso presupposti, connessi e consequenziali, ivi comprese per quanto occorrer possa le seguenti delibere, richiamate nel provvedimento regionale ma allo stato non rese disponibili: - Delibera ARES n. 243 del 15.11.2022; Delibera ARNAS BROTZU n. 1331 del 15.11.2022; - Delibera AOU Cagliari n. 1020 del 15.11.2022; - Delibera AOU Sassari n. 1044 del 15.11.2022;

13) Con ricorso RG 789/23 è stato chiesto l’annullamento:

- della Determinazione n. 1247/22 del 13 12 22 della **Regione Sicilia** avente ad oggetto: *Individuazione quota payback dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018* e dei relativi allegati A B C D (doc.ti 5-9);

14) Con ricorso RG 778/23 è stato chiesto l’annullamento:

- del Decreto della **Regione Toscana** n. 24681 in data 14 12 22 avente ad oggetto “*Approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018, ai sensi dell’articolo 9ter, comma 9bis del D.L. 78/2015*” e dei relativi allegati (doc.ti da 5 a 10), nonché della comunicazione di avvio del procedimento (doc.ti 23 e 24); nonché di tutti gli atti e provvedimenti ad esso presupposti, connessi e consequenziali, ivi comprese per quanto occorrer possa le deliberazioni citate dal provvedimento regionale (doc. 5): “*deliberazione n. 1363 del 30/09/2019 del direttore generale dell’AUSL Toscana Centro; deliberazione n. 769 del 05/09/2019 del direttore*

generale dell'AUSL Toscana Nord Ovest; deliberazione n. 1020 del 16/09/2019 del direttore generale dell'AUSL Toscana Sud Est; deliberazione n. 623 del 06/09/2019 del direttore generale dell'AOU Pisana; deliberazione n. 740 del 30/08/2019 del direttore generale dell'AOU Senese; deliberazione n. 643 del 16/09/2019 del direttore generale dell'AOU Careggi; deliberazione n. 497 del 09/08/2019 del direttore generale dell'AOU Meyer; deliberazione n. 386 del 27/09/2019 del direttore generale dell'ESTAR” (doc. 5 pag. 2, doc.ti 12 -19);

15) Con ricorso RG 803/23 è stato chiesto l'annullamento:

- della Determinazione Direttoriale n. 13106 del 14/12/2022 della **Regione Umbria**, avente ad oggetto “*Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell’art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216” a carico della ricorrente e dei relativi allegati (doc.ti 1 e 2); nonché di tutti gli atti e provvedimenti ad esso presupposti, connessi e consequenziali, ivi comprese per quanto occorrer possa, le deliberazioni citate dal provvedimento regionale ma non note (doc. 5): “*ASL Umbria 1: DGR n. 1118 del 14.11.2022 (nota pec n. 0201027 del 14.11.2022), - ASL Umbria 2: DGR n. 1773 del 15.11.2022 (nota pec n. 0228783 del 11.11.2022), - Azienda Ospedaliera di Perugia: DGR n. 366 del 11.11.2022 (nota pec n. 0249447 del 11.11.2022), - Azienda Ospedaliera di Terni: DGR n. 145 del 10.11.2022 (nota pec n. 0249005 del 11.11.2022)” (doc. 5 pag. 3);**

16) Con ricorso RG 791/23 è stato chiesto l'annullamento:

- del PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE n. 8049 in data 14-12-2022 della **Regione Autonoma Valle d'Aosta**, avente ad oggetto: “**DEFINIZIONE DELL'ELENCO DELLE AZIENDE FORNITRICI DI DISPOSITIVI MEDICI E ATTRIBUZIONE DEI RELATIVI IMPORTI DA QUESTE DOVUTI PER IL RIPIANO DEL SUPERAMENTO DEL TETTO DI SPESA DELLA REGIONE**

AUTONOMA VALLE D'AOSTA PER GLI ANNI 2015, 2016, 2017 E 2018
(doc. 5);

17) Con ricorso RG 783/23 è stato chiesto l'annullamento:

- del decreto n. 172 del 13 12 2022 della **Regione Veneto**, che ha definito l'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e attribuzione dei relativi importi da queste dovuti per il ripiano del superamento del tetto di spesa della regione Veneto per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 (doc. 5); nonché di tutti gli atti e provvedimenti ad esso presupposti, connessi e consequenziali, ivi compresa per quanto occorrer possa, la nota di Azienda Zero prot. n. 342555 del 7 dicembre 2022, citata dal provvedimento regionale impugnato ma non conosciuta;

* * *

Istanza di misure cautelari ai sensi dell'art. 55 c.p.a.

Come noto, con il ricorso e i successivi motivi aggiunti (questi ultimi formulati a valere se del caso quale ricorso autonomo) sono stati impugnati e contestati tutti gli atti e i provvedimenti del meccanismo del c.d. payback sui dispositivi medici.

I fatti sono noti all'Ill.mo Collegio per essere stati diffusamente esposti nei precedenti scritti a cui sia consentito un integrale rinvio.

Ebbene, nella ormai evidenziata assurdità e palese illegittimità del meccanismo del payback nonché nella chiara violazione dei principi costituzionali ed eurounitari per come dedotti nei precedenti scritti difensivi, si aggiungono i devastanti effetti che tale misura arrecherà alle imprese una volta portata in concreta applicazione in base alle tempistiche ormai delineate con la conversione in legge del D.L. n. 34/2023.

Difatti **l'approssimarsi della scadenza per il pagamento, prevista per il prossimo 31/7/2023**, rende concreto, per la ricorrente, il rischio effettivo che le amministrazioni regionali operino direttamente la compensazione prevista dall'art. 9 ter, comma 9 bis, del D.L. n. 78/2015.

Si tratta, come è evidente, di una sottrazione di importi che andrebbero ad incidere gravemente non solo sulle liquidità dell'impresa, ma anche sulle stesse capacità produttive e imprenditoriali della ricorrente, che si vedrebbe in un sol momento mancare importanti risorse economiche e finanziarie, risultando per l'effetto potenzialmente esposta anche nei confronti di banche e altri Istituti che hanno finanziato l'attività di impresa.

Senza considerare l'impatto sui possibili investimenti presenti e futuri, che verrebbero in un sol colpo cancellati, anche in considerazione della totale imprevedibilità della

misura del payback per le annualità successive al 2018 (ultima annualità sino ad oggi presa a riferimento).

La ricorrente dal pagamento della somma richiesta a titolo di ripiano entro il suddetto termine subirebbe degli effetti negativi fortemente pregiudizievoli tali da impattare sulla regolare prosecuzione dell'attività di impresa, sia nell'immediato che nel medio periodo, con elevati rischi con riferimento agli investimenti già effettuati o comunque pianificati e, segnatamente, alla concreta difficoltà di gestire le assunzioni di personale già effettuate ovvero previste per le prossime annualità.

Ancora, nella determinazione del pregiudizio deve essere tenuto in considerazione che con la minacciata compensazione legale, sul cui utilizzo nella specie si ripropongono anche in questa sede le gravi illegittimità pure dedotte nel ricorso, gli Enti sanitari bloccheranno il pagamento delle fatture in corso di liquidazione (che corrispondono in media a fatture emesse diversi mesi or sono) e le imprese si troveranno dal giorno immediatamente successivo nella difficoltà di far fronte alla quotidiana amministrazione e gestione della società, ivi compresi la copertura dei fidi e delle garanzie concesse alle imprese del settore dalle banche e dalle imprese assicuratrici, rilasciati in base alle caratteristiche di sostenibilità economica delle aziende.

Ma vi è di più.

I danni, con gli impatti sopra descritti, sarebbero difficilmente ristorabili anche se sol si considera che gli importi di payback devono essere pagati a favore direttamente delle Regioni che hanno superato il tetto di spesa; ciò significa che nello sperato accoglimento del ricorso, la ricorrente dovrebbe ripetere le somme versate nei confronti di ogni singola Regione, con un ulteriore notevole aggravio della propria posizione e con il rischio concreto di non vedere interamente soddisfatte le proprie legittime aspettative di rimborso.

Il tutto a fronte anche della mancanza di trasparenza delle amministrazioni coinvolte nel meccanismo del payback, che nonostante le istanze di accesso formulate non hanno ad oggi provveduto all'ostensione della documentazione necessaria per comprendere come sono state effettuati i conteggi a carico delle singole imprese; conteggi che – è opportuno evidenziare sin d'ora – risultano incongruenti ed erronei rispetto ai dati in possesso delle aziende del settore.

*

Infine, anche sotto il profilo del bilanciamento dei contrapposti interessi, si osserva che la sospensione in via cautelare dei provvedimenti di cui si tratta non solo non risulta pregiudizievole per gli enti territoriali che hanno formulato richiesta di pagamento alle singole imprese, ma rappresenta l'unica possibile soluzione di tenuta dell'intero sistema sanitario nazionale, che si troverà d'un tratto partecipato da imprese in gravissima crisi e non in grado di attendere gli impegni contrattuali assunti.

Senza considerare anche il grave effetto sul sistema nazionale delle gare pubbliche relative alla fornitura di dispositivi medici; difatti, le procedure potrebbero scontare enormi criticità: la prima, rappresentata dalla necessaria previsione di indicazioni quantitative nella base d'asta del possibile sfioramento del tetto (impossibili ovviamente da rappresentare in anticipo per l'assurdità del meccanismo del payback); la seconda, derivante dalle imprese in grave dissesto, che potrebbero non riuscire a garantire le forniture; la terza, ma non certo per ordine di importanza, che le stazioni appaltanti si troverebbero di fronte una platea di imprese la maggior parte delle quali con possibili carenze dei requisiti di partecipazione.

In conclusione, non si può fondatamente sostenere che si tratti solo di un pregiudizio economico, attese le evidenti ripercussioni che una simile misura avrà sul sistema sanitario nazionale, con il concreto rischio di una paralisi derivante dalla crisi finanziaria ed economica delle aziende del settore e con verosimile compromissione sia dei diritti delle imprese (art. 41 Cost.), sia - e soprattutto - del diritto alla salute costituzionalmente garantito (art. 32 Cost.) e dei connessi Livelli essenziali di assistenza (LEA), che -come noto- sono le prestazioni e i servizi che il Servizio sanitario nazionale è tenuto a fornire a tutti i cittadini.

*

Istanza di misure cautelari monocratiche ai sensi dell'art. 56 c.p.a.

La situazione descritta rende altresì necessario un intervento immediato dell'Ill.mo Presidente ancora prima della camera di consiglio che sarà fissata per la discussione dell'istanza cautelare che precede.

Difatti, la prima camera di consiglio utile per la discussione della suddetta istanza si terrà inevitabilmente non prima del 26 settembre 2023, ovvero in un momento successivo all'imminente scadenza più volte riferita del 31/7/2023.

Si rende necessario, pertanto, evidenziare il pregiudizio grave e irreparabile che subirebbe la ricorrente in relazione ai termini e alle tempistiche ormai definitive emergenti dal DL. 30 marzo 2023 n. 34 come convertito in Legge n. 56 del 26 maggio 2023, che rende indispensabile l'adozione di un decreto cautelare monocratico ex art. 56 c.p.a. ai fini della sospensione dell'esecutività dei provvedimenti impugnati.

Si evidenzia infatti che:

- **il termine di pagamento delle quote di ripiano è stato definitivamente fissato al 31 luglio 2023**, facendo sorgere in capo alla ricorrente l'interesse concreto e attuale alla sospensione dei provvedimenti impugnati;

- al 31 luglio p.v. pertanto la ricorrente sarà chiamata a ripianare l'ingente quota di riparto indicata in atti da corrispondere alle Regioni e Province Autonome, tale da mettere in grave crisi economico e finanziaria la ricorrente stessa;

- in difetto del versamento dell'integrale importo di ripiano indicato in atti la ricorrente, già dal 1° agosto 2023, subirà la compensazione prevista dall'art. 9 ter, comma 9 bis, del D.L. n. 78/2015, con conseguenti gravissime ripercussioni, derivandone una crisi finanziaria tale da condizionare la continuità aziendale;

-infatti, come anticipato, nelle more della trattazione in sede Collegiale, la società ricorrente subirebbe dei pregiudizi gravi ed irreparabili, risultando in concreto a rischio le operazioni di investimenti effettuate dalla società ovvero dalla stessa pianificate per il futuro; senza contare le imminenti difficoltà di gestione delle assunzioni già avviate e programmate per le prossime annualità.

* * *

Tutto ciò premesso e considerato, la ricorrente, come sopra rappresentata e difesa, insiste per l'accoglimento della presente istanza e per la concessione delle richieste misure cautelari monocratiche e di urgenza, tenendo altresì in considerazione la pure avanzata istanza di rimessione o rinvio degli atti alla Corte costituzionale o alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, affinché queste ultime possano valutare compiutamente le violazioni tutte dedotte nel ricorso introduttivo del giudizio.

Conclusioni

Voglia l'Ecc.mo Tar adito, *contrariis reiectis*, così disporre:

- **in via di urgenza e monocratica:** sospendere i provvedimenti impugnati e/o adottare qualsivoglia altra misura cautelare ritenuta idonea, nel tempo necessario alla discussione collegiale delle misure cautelari richieste;

- **in via cautelare collegiale:** sospendere i provvedimenti impugnati e/o adottare qualsivoglia altra misura cautelare ritenuta idonea.

Con ogni effetto e conseguenza di legge e con vittoria di spese e di onorari anche della fase cautelare.

Milano, 20 luglio 2023

(Avv. Luca Griselli)

(Avv. Marco Salina)